

Citta' metropolitana di Torino
Servizio risorse idriche

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - D.D. n. 4593 del 17/09/2021 di Concessione di derivazione d'acqua a uso energetico dal T. Dora Riparia in Comune di Collegno assentita a Cesar S.r.l.

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R 2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 4593 del 17/09/2021; Codice Univoco: TO-A-10731

"Il Dirigente

(... *omissis* ...)

DETERMINA

1. di assentire a Cesar S.r.l. - C.F./P.IVA n. 03735050043 - con sede legale in Comune di Ceva (CN), via Garessio 4E, la concessione di derivazione d'acqua dal T. Dora Riparia in Comune di Collegno in misura di litri/sec massimi 32.000 l/s e medi 16.000 l/s ad uso energetico, per produrre sul salto di metri 2,54 la potenza nominale media di 399 kW con una producibilità media annua stimata in 2,9 GWh, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
3. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
4. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Città metropolitana di Torino e Città di Collegno), secondo le quote ad essi spettanti, dei sovracanonici dovuti a norma dell'art. 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
6. che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare che l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale, eventualmente condotta per conto del concessionario o condotta nell'ambito dell'attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa, risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli specifici obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
7. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato e dalla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, nonché agli Enti rivieraschi e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9/8/1999 n. 22;
8. che il canone e i sovracanonici di cui ai punti precedenti sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo.

Il termine per il ricorso amministrativo, da proporsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è di giorni sessanta dalla data di notifica o di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

(... *omissis* ...)

Disciplinare di concessione sottoscritto in data 14/09/2021

(... *omissis* ...)

Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La derivazione dovrà rispettare tutte le prescrizioni, le condizioni e gli adempimenti inseriti nella D.D. n. 4238 del 30/8/2021 di giudizio positivo di compatibilità ambientale e nei relativi allegati, oltre che nei pareri favorevoli/atti di assenso, comunque denominati, allegati al provvedimento di Autorizzazione Unica o richiamati nello stesso, pena la decadenza della concessione.

Dovrà essere rispettato e attuato il piano di monitoraggio ambientale concordato con ARPA Piemonte avendo cura di fornire volta per volta le dovute comunicazioni agli Enti competenti e di trasmettere loro i risultati delle campagne di monitoraggio condotte.

L'esecuzione dei lavori è vincolata alla piena osservanza del Disciplinare di costruzione di cui alla Determinazione n. 112 del 16/1/2018 del Dirigente del Settore Difesa del Suolo della Regione Piemonte. L'esercizio della derivazione è subordinato al risultato favorevole del collaudo ex art. 16 D.P.G.R. 9/11/2004, n. 12/R e sarà vincolato anche all'osservanza del Disciplinare di esercizio successivamente da formalizzare a cura del medesimo Settore Difesa del Suolo della Regione Piemonte. Le modalità e le tempistiche degli invasi sperimentali per le fasi di collaudo dovranno essere preventivamente comunicate al citato Settore regionale competente per gli sbarramenti ed approvate dallo stesso.

Il progetto esecutivo relativo alla totalità delle opere, da redigersi sulla base di un rilievo georeferito alla rete fiduciaria AIPo ove disponibile, dovrà essere sottoposto all'esame dell'Ufficio Operativo A.I.Po di Torino per verificare il pieno recepimento delle prescrizioni di cui al parere favorevole rilasciato da A.I.Po con prot. n. 567 del 3/3/2016 e successivo prot. n. 20582 del 3/8/2021 che si intende ivi integralmente richiamato. Il suddetto progetto esecutivo dovrà includere tutto quanto stabilito e richiesto nell'ambito dei predetti contributi di A.I.Po e comprendere, tra l'altro, un piano di cantierizzazione riportante tutte le opere provvisoriale previste in alveo, ivi comprese quelle da realizzarsi nelle fasce A e B, corredato dalle verifiche di compatibilità idraulica per i diversi scenari attuativi, tenendo in stretta considerazione l'obbligo di dimensionare tutte le opere provvisoriale previste in alveo in modo che risultino facilmente asportabili dalla corrente di piena e che siano caratterizzate da una sommità posta su un livello non superiore al livello della piena caratterizzata da un T_R pari a 2 anni. Al termine dei lavori copia su supporto informatico del citato progetto esecutivo completo dovrà altresì essere consegnata al Settore Difesa del Suolo della Regione Piemonte.

Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere attuati tutti i provvedimenti che all'atto esecutivo l'Ufficio A.I.Po di Torino riterrà necessari nei riguardi della salvaguardia del buon regime idraulico, delle opere idrauliche e delle proprietà demaniali. Il Concessionario, per l'intera durata della concessione, ha l'onere della manutenzione dell'alveo a monte della traversa, per tutto il tratto interessato dal rigurgito, e a valle della stessa, per tutta l'estensione interessata dalla propagazione dell'onda di piena conseguente al rapido svaso, con mantenimento delle opere di difesa idraulica esistenti e di nuova realizzazione e mantenimento delle sezioni idrauliche di progetto e di provvedere, previa autorizzazione presso gli Enti competenti, direttamente a sua cura e spese alla realizzazione di quegli interventi che risultassero necessari sulla base delle indagini effettuate e/o richiesti dall'Autorità idraulica competente, atti al mantenimento della buona officiosità idraulica del corso d'acqua. Particolare cura dovrà essere posta affinché venga assicurata una completa

trasparenza dell'impianto nei confronti del trasporto solido del corso d'acqua. Nello specifico il concessionario dovrà costantemente monitorare ed assicurare che l'eventuale deposito di materiale nel tratto di rigurgito di monte, venga preso in carico dalla corrente e reso disponibile nel tratto di valle provvedendo all'occorrenza, previa acquisizione degli atti di assenso necessari, alla rimozione manuale dello stesso, con relativo deposito nel tratto di valle, in punti tali da consentirne la presa in carico da parte della corrente. Nel tratto di monte, per tutto il tratto di rigurgito, dovranno essere individuate idonee sezioni di controllo, provvedendo ad eseguire prima della messa in esercizio dell'impianto idoneo rilievo georeferenziato con batimetriche, da ripetere con cadenza annuale, al fine di verificare la necessità di intervenire per il mantenimento delle sezioni di progetto, con movimentazione del materiale del tratto di valle. Le restituzioni grafiche di tali rilievi dovranno essere trasmesse su supporto informatico all'Ufficio A.I.Po di Torino. In caso risulti necessario movimentare il materiale nel tratto di valle, si dovrà provvedere a richiedere la preventiva autorizzazione idraulica all'Ufficio A.I.Po di Torino oltre che ad acquisire i necessari assenti da parte degli ulteriori Enti competenti, fornendo anche idoneo rilievo con relative restituzioni grafiche del tratto ove si intende depositare il materiale, con computo dei relativi volumi di scavo e riporto. Il Concessionario ha l'obbligo di presidiare e monitorare costantemente la traversa, in particolare in occasione di possibili eventi di piena, verificando l'effettivo e regolare abbattimento dello sbarramento, adottando all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione civile, volte alla tutela della pubblica e privata incolumità, interfacciandosi con i referenti del Piano di Protezione Civile Comunale. Tutte le manovre di invaso e svasso del bacino a monte della traversa di presa dovranno essere attuate con una gradualità tale da evitare turbamenti del regime idraulico del corso d'acqua e durante i periodi di non funzionamento dell'impianto lo sbarramento mobile dovrà essere completamente abbattuto. In conseguenza della realizzazione delle opere il Concessionario dovrà promuovere il possibile aggiornamento del citato Piano di Protezione Civile da valutarsi nel merito con i competenti Uffici comunali.

Stante l'accoglimento di cui alla D.D. n. 12503 del 15/11/2019 della definitiva rinuncia da parte della Città di Torino della originaria derivazione a servizio della Bealera Vecchia di Lucento sita ove sono previste le nuove opere in progetto, il concessionario è tenuto ad attuare la completa, permanente e definitiva chiusura della relativa opera di presa affinché la stessa non possa derivare acqua dal corpo idrico naturale in nessuna condizioni idrologica. Viceversa le relative, annesse canalizzazioni della citata Bealera e altresì della Bealera Nuova di Lucento, la cui definitiva rinuncia, a sua volta, è stata accolta con D.D. n. 2827 del 22/7/2020, saranno mantenute con funzioni di possibile convogliamento e deflusso delle eventuali acque di pioggia.

Qualunque eventuale danno a persone o a cose ascrivibile all'impianto idroelettrico ovvero alle opere ad esso connesse, che dovesse verificarsi durante la fase realizzativa e successivamente durante la fase di esercizio, sarà a totale carico del Concessionario, che rimarrà sempre direttamente responsabile dei possibili riflessi idraulici dell'impianto ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità e cose, manlevando e tenendo indenne l'A.I.Po e la pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito.

Il Concessionario si obbliga a consentire alla Autorità concedente e agli Enti competenti, con le modalità che dovranno essere definite e condivise con gli Enti medesimi prima dell'attivazione dell'impianto e contestualmente alla comunicazione di fine lavori, l'accesso in remoto dei dati derivanti dalle misurazioni in continuo dei livelli idrici e della portata derivata e a condividere, prima della entrata in esercizio dell'impianto, eventuali ulteriori attività finalizzate alla acquisizione dei dati da parte della Autorità concedente, per le proprie attività istituzionali. Il Concessionario si impegna inoltre a posizionare presso l'edificio di centrale un display indicatore di potenza prodotta, portata derivata e livello idrico corrispondente (a monte dello sbarramento) visibile agevolmente dall'esterno. Tutti i rifiuti tratti dalle opere in alveo dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Ai sensi della L.R. 9/8/1999 n. 22, entro la data di ultimazione dei lavori, il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo

inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera (TO-A-10731). Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura spese, la sostituzione alla Autorità competente. Inoltre il titolare ha l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione.

Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale e degli esiti dell'istruttoria esperita, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente e in via prioritaria, a valle della traversa, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 4.507 l/s ripartita come di seguito descritto. L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) e dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (PdGPO), anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale, nonché delle eventuali evoluzioni del quadro normativo e pianificatorio di riferimento. A tal riguardo è fatta altresì salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori obblighi inerenti l'applicazione del Deflusso Minimo Vitale modulato in rapporto alla entità dei deflussi istantanei naturali. In tal caso ciò comporterà l'obbligo per il concessionario di gestire un programma permanente di rilevazioni idrometriche del deflusso naturale, del prelievo e della portata di rilascio basato sulla messa in funzione di apparati di misura fissi, nonché di trasmettere i risultati delle rilevazioni alla Autorità concedente.

Art. 11 - DISPOSITIVI PER IL RILASCIO DEL DMV

Il concessionario dovrà realizzare e garantire il rilascio continuo del Deflusso Minimo Vitale con le modalità e per i quantitativi previsti nel progetto approvato di cui all'art. 4. L'autorità concedente potrà richiedere l'installazione di ulteriori dispositivi di misura dello stesso DMV qualora lo ritenga necessario o per effetto di sopravvenute norme in materia.

Nello specifico il DMV sarà ripartito tra: portata defluente attraverso i due passaggi tecnici per la risalita dell'ittiofauna previsti, uno in sinistra e uno in destra idrografica; portata defluente attraverso le due condotte interrate previste in adiacenza ai due passaggi per l'ittiofauna con funzione di rilascio di portate attrattive per una migliore individuazione da parte dell'ittiofauna dell'ingresso di valle dei due rispettivi passaggi; vena di mascheramento prevista lungo l'intera ampiezza del sovrizzo mobile. La corretta funzionalità idraulica di tali manufatti dovrà essere certificata mediante opportune prove sperimentali prima dell'avvio degli impianti - e di ciò dovrà essere fatta specifica menzione nel certificato di collaudo - e, in tempi successivi, almeno una volta ogni cinque anni o quando si presumano malfunzionamenti. In corrispondenza delle sezioni di prelievo-rilascio, in posizione visibile, dovranno essere ubicati un cartello indicatore dei termini relativi al DMV nonché un'asta idrometrica tarata con indicazione del livello corrispondente al DMV base, da realizzarsi con modalità e tipologie adatte ad un pubblico non specialistico.

Art. 12 - GARANZIE A TUTELA DELL'ITTIOFAUNA

Il concessionario dovrà provvedere alla costruzione, nonché alla regolare manutenzione, di due distinte scale di risalita per l'ittiofauna con annessi canali di rilascio ausiliario con funzioni attrattive attraverso le quali dovrà essere garantito il transito delle corrette portate di progetto. Tali scale dovranno essere realizzata in conformità al progetto di cui all'art. 4 ed in accordo alle

prescrizioni di cui alla D.G.P. 18.7.2000 n. 746-151363, ponendo particolare attenzione al valore della Q_{PAI} e della velocità massima della corrente. La continuità fluviale dovrà essere garantita in tutte le condizioni idrologiche e di funzionamento dell'impianto, anche in presenza di sopralzo gonfiabile abbattuto. Gli interventi da eseguirsi in alveo dovranno rispettare i periodi riproduttivi della fauna ittica e dovranno essere condotti secondo i dispositivi contenuti nella D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011, limitando il più possibile gli impatti.

(... *omissis* ...)"